

Onu e criminalità transnazionale

Premessa La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli delle Nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. I protocolli addizionali della Convenzione sono tre e riguardano rispettivamente: la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini; la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni; il traffico illecito di migranti via terra, mare e cielo. Nel prosieguo sono indicati gli aspetti salienti della legge inerenti all'attività di polizia, l'ambito di applicazione della Convenzione e dei protocolli e le disposizioni relative alla collaborazione tra le forze di polizia. Si omette l'esame della disciplina delle operazioni sotto copertura, di cui all'art. 9 della legge, perché già oggetto di trattazione nel numero di febbraio¹.
Reato transnazionale Si considera transnazionale il reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e concorra una delle seguenti condizioni: sia commesso in più di uno Stato; sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato (art. 3). Per gruppo criminale organizzato si intende un gruppo strutturato², esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi³ o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/04/2008